

CALENDARIO ITTICO 2023

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 1 - DOCUMENTI DI PESCA	2
--	----------

Periodi di pesca

Art. 2 - PERIODO CONSENTITO	2
Art. 3 - GIORNI CONSENTITI E DIVIETI TEMPORANEI	3
Art. 4 - ORARIO CONSENTITO	3

Metodi di pesca

Art. 5 - PESCA TRADIZIONALE	3
Art. 6 - PESCA NO KILL	4
Art. 7 - ATTREZZI ED ESCHE VIETATI	4

Catture

Art. 8 - SPECIE E MISURE MINIME	4
Art. 9 - QUANTITATIVI	5
Art. 10 - ANNOTAZIONI	5
Art. 11 - VIGILANZA	6

Regimi particolari di pesca

Art. 12 - BANDITE	6
Art. 13 - DIVIETI DI PESCA	7
Art. 14 - RISERVE PRIVATE	8
Art. 15 - RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO REGIONALE PESCA	8
Art. 16 - TRATTI "NO-KILL"	8

Divieti e sanzioni

Art. 17 - VENDITA DEL PESCE	9
Art. 18 - SISTEMI DI PESCA	9
Art. 19 - PARCO NATURALE MONT AVIC	9
Art. 20 - ABBANDONO RIFIUTI	10
Art. 21 - SANZIONI	10

Norme finali

Art. 22 - ACCETTAZIONE NORME	10
Art. 23 - RESPONSABILITA' CIVILE	10

Documenti necessari per l'esercizio della pesca

Art. 1 – DOCUMENTI DI PESCA

Per la pesca nelle acque della Valle d'Aosta sono necessari:

1. Un permesso di pesca rilasciato da:

- a. Consorzio regionale pesca (per le acque libere e per le riserve gestite dal Consorzio regionale pesca);
- b. gestore privato (per riserve private).

2. La licenza di pesca in corso di validità (L.r. 12/2010):

- a. tipo "B" per pescatori residenti sul territorio italiano (rilasciata dalla propria Provincia di residenza);
- b. tipo "D" (validità tre mesi) per pescatori residenti all'estero.

Non sono tenuti all'obbligo della licenza di pesca i titolari di permessi di pesca giornalieri settimanali e quindicinali (l.r. 12/2010).

I minori di anni 16 possono pescare, purché muniti di un documento di identità, anche se sprovvisti di licenza o permesso, se accompagnati da un pescatore maggiorenne con i prescritti documenti per la pesca. In tal caso il pescatore e il minore potranno complessivamente usare una sola canna e rimanere nei limiti di una sola quota, rispettando sotto la responsabilità del pescatore munito dei prescritti documenti, tutte le norme previste dal presente decreto.

Le tipologie dei permessi di pesca, le modalità di rilascio e i relativi costi sono stabiliti:

- dal Consorzio regionale pesca per le acque libere e le riserve gestite dallo stesso Consorzio;
- dai rispettivi gestori per le riserve private di pesca

Periodi di pesca

Art. 2 - PERIODO CONSENTITO

La pesca nelle acque pubbliche della Valle d'Aosta è consentita:

1. Acque libere

- a. Corsi d'acqua: **da sabato 1° aprile 2023 a sabato 14 ottobre 2023;**
- b. Laghi e bacini artificiali (compresi i 100 metri di corso d'acqua a monte e a valle degli stessi): **da domenica 18 giugno 2023 a sabato 14 ottobre 2023**

2. Trattati no-kill e Riserve gestite dal Consorzio regionale pesca

- a. **Da sabato 1° aprile 2023 a sabato 14 ottobre 2023:**
 - Tratto no kill - Dora di La Thuile (Pré-Saint-Didier);
 - Tratto no kill - Torrente Grand Eyvia (Cogne);
 - Tratto no kill - Torrente Vertosan (Avisè/La Salle);
 - Tratto no kill - Torrente Evançon (Brusson/Challand-Saint-Anselme).
 - Tratto no kill - Dora Baltea (Chambave, Fénis, Nus, Saint-Marcel, Verrayes).
- b. **Da sabato 1° aprile 2023 a sabato 14 ottobre 2023 le seguenti riserve:**
 - Torrente Ayasse (Champorcher);
 - Torrente Urtier (Cogne);
 - Torrente Evançon e Lago di Brusson (Brusson);
 - Torrente Marmore – Lago Maen (Valtournenche).
 - Torrente Artanavaz (Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles);
- c. **Da giovedì 1° giugno 2023 a sabato 14 ottobre 2023 la seguente riserva:**
 - Torrente Lys (Gressoney-La-Trinité).

3. Riserve speciali gestite dal Consorzio regionale pesca

- a. **Da sabato 1° aprile 2023 a sabato 14 ottobre 2023**
 - Torrente Buthier (Valpelline);

4. Pesca ai ciprinidi

La pesca ai ciprinidi (carpa e tinca) è vietata dal 1° giugno al 30 giugno compresi.

Nei corsi o specchi d'acqua destinati a riserva gestiti dal Consorzio regionale pesca sussiste il divieto di pesca durante il restante periodo dell'anno.

Art. 3 - GIORNI CONSENTITI E DIVIETI TEMPORANEI

La pesca nei corsi, negli specchi d'acqua della Valle d'Aosta è autorizzata tutti i giorni della settimana tranne il martedì ed il venerdì, limitatamente ai periodi previsti dall'art. 2 e conformemente alle disposizioni stabilite dal Consorzio regionale pesca o dai gestori delle riserve private sul numero di giornate di pesca previste dai permessi di pesca.

La pesca è altresì autorizzata nelle festività nazionali infrasettimanali, qualora queste cadano di martedì o di venerdì.

Per le acque ricadenti nel Parco Naturale Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'art. 19.

Nei laghi alpini non è consentita la pesca a cattura per più di un giorno alla settimana nello stesso specchio d'acqua.

Nelle riserve e nei tratti no-kill gestiti dal Consorzio regionale pesca è consentito pescare tutti i giorni della settimana.

Il Consorzio regionale pesca è autorizzato a vietare temporaneamente la pesca nelle zone in cui, per particolari situazioni straordinarie, occorra assicurare la protezione del patrimonio ittico o la tutela dei pescatori, nonché durante le operazioni di recupero o di semina di pesci. È autorizzato inoltre a vietare temporaneamente la pubblica pesca al fine di consentire lo svolgimento di corsi di pesca e di manifestazioni sportive nazionali ed internazionali.

I luoghi ove la pesca è temporaneamente sospesa sono indicati con apposita segnaletica apposta dagli agenti addetti alla vigilanza.

I recuperi e i ripopolamenti di materiale ittico nelle acque pubbliche della Regione sono di esclusiva competenza del Consorzio regionale pesca, tranne le acque gestite da terzi, il quale deve comunicare preventivamente in forma scritta tali operazioni alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale. Nelle acque gestite da terzi, in forza del riconoscimento di antichi diritti o date in concessione temporanea dalla Regione, i recuperi e i ripopolamenti di materiale ittico sono di competenza del singolo gestore, il quale deve comunicare preventivamente in forma scritta tali operazioni alle competenti strutture dell'Amministrazione regionale e al Consorzio regionale pesca. Il Consorzio regionale pesca controlla le attività di ripopolamento e recupero ittico nelle acque pubbliche gestite da terzi.

Art. 4 - ORARIO CONSENTITO

Nelle acque libere, nei tratti no-kill e nelle riserve gestite dal Consorzio regionale la pesca è consentita dal sorgere del sole al tramonto (vedi effemeridi).

Metodi di pesca

Art. 5 - PESCA TRADIZIONALE

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna.

La lenza può essere armata fino ad un massimo di:

- due ami per la pesca con esche naturali;
- tre ami per la pesca a mosca con tecnica "all'inglese", "valesiana" e "tenkara";

- con un amo singolo per la pesca a spinning;
- **dall'anno 2025 sarà vietato l'utilizzo di ami con ardiglione.**

Si raccomanda di utilizzare solo ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

Art. 6 - PESCA NO KILL

L'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna. È consentito praticare la pesca "no kill" in tutte le acque libere della Valle d'Aosta, nei tratti no-kill e in tutte le riserve.

Tale scelta deve essere indicata nell'apposito spazio previsto sul permesso di pesca, da compilare prima dell'inizio della pesca. Tale opzione comporta l'obbligo della pesca no kill per l'intera giornata.

Nei tratti no-kill è consentita unicamente la pesca con rilascio del pescato.

Per la pesca no kill sono consentite le seguenti tecniche: pesca a mosca e spinning.

Per la pesca a mosca è consentito l'uso di massimo tre mosche. Per la pesca a spinning è consentito un solo amo. In ogni caso, per la pesca no kill è consentito usare esclusivamente ami privi di ardiglione.

Per le acque ricadenti nel Parco Naturale Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'art. 19.

Art. 7 - ATTREZZI ED ESCHE VIETATI

È vietato l'esercizio della pesca con l'ausilio di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento.

È vietato usare come esca la larva della mosca carnaria, pesci vivi o morti e sangue, dei quali è vietata anche la detenzione sul luogo di pesca, salvo le catture regolarmente registrate.

È vietata ogni forma di pasturazione.

Catture

Art. 8 - SPECIE E MISURE MINIME

È vietata la pesca di: anguilla, scazzone, alborella, scardola, triotto, vairone, gambero (*austropotamobius pallipes complex*), rana temporaria, rane verdi.

È vietato trattenere qualsiasi esemplare delle specie temolo e trota marmorata.

Per le altre specie, non è consentito trattenere pesci di misura inferiore alle seguenti:

1. Acque libere

- Cm. 24 per i salmonidi e la tinca;
- Cm. 30 per la carpa e il luccio.

2. Riserve a cattura

- Cm. 25 per i salmonidi.

3. Riserve speciali

- Cm. 33 per i salmonidi.

Non è prevista alcuna misura minima per i pesci non appartenenti alle specie catturabili sopra menzionate.

Le lunghezze minime totali dei pesci saranno misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Se il pesce catturato risulta di specie non trattenibile o di specie trattenibile ma di misura inferiore alla minima consentita, deve essere rimesso in acqua, tagliando in ogni caso la lenza all'altezza

della bocca se si tratta di esca naturale o ad essa assimilabile, oppure staccando con cura il pesce se si tratta di esca artificiale, **con l'obbligo di bagnarsi prima le mani.**

Il pesce catturato di misura consentita non può essere liberato e deve essere ucciso prima della slamatura, fatta eccezione per la pesca no kill (art. 6).

Art. 9 - QUANTITATIVI

Nelle acque libere il pescatore non può catturare nella stessa giornata più di **6** pesci, della medesima specie o di specie diverse appartenenti a quelle per cui la misura minima è fissata rispettivamente in cm. 30 e 24.

Un pescatore non può permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la cattura del numero massimo di pesci le cui misure minime sono fissate in cm. 33, 30, 25 e 24 in qualsiasi acqua in cui sia consentita la pesca a cattura.

Nel caso di specie ittiche catturabili, per le quali non è fissata alcuna misura minima, non vi è limite di cattura, né concorrono a determinare il completamento della quota giornaliera.

La quota è strettamente individuale e il pescatore non può superarla né contribuire al completamento della quota di un altro pescatore. Ciò significa che, ai fini del quantitativo massimo, un pescatore non può cumulare i propri pesci con quelli pescati da altri, ma deve conservarli a parte in apposito contenitore personale.

Nelle riserve gestite dal Consorzio regionale pesca la quota massima di catture per permesso è indicata sui permessi stessi.

Il numero di permessi utilizzabili per ogni giornata nella stessa riserva gestita dal Consorzio regionale pesca è stabilito dallo stesso Consorzio. Un pescatore non può comunque permanere in atteggiamento di pesca una volta completata la quota massima di catture previste dal/dai permesso/i in suo possesso.

Per le sole acque libere ed i tratti no-kill è consentito praticare la pesca in più corsi o specchi d'acqua nella medesima giornata.

Per le acque ricadenti nel Parco Naturale Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'art. 19.

Art. 10 - ANNOTAZIONI

Prima dell'inizio della pesca ogni pescatore è obbligato a scrivere i dati richiesti e specificati sul permesso di pesca. La compilazione, sul permesso cartaceo va fatta in ordine progressivo, con inchiostro indelebile, in stampatello chiaramente leggibile. Non sono ammesse cancellazioni e abrasioni.

Prima dell'inizio della pesca si dovrà inoltre indicare, negli appositi spazi, il nome del lago o del corso d'acqua in cui ci si accinge a pescare, comprensivo di Comune, come da elenco fornito dal Consorzio regionale pesca. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua e le catture già effettuate.

I permessi di pesca cartacei sono muniti di bollini di autocontrollo per il numero delle catture consentite. Dopo ogni cattura il pescatore deve staccare il relativo bollino di controllo prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci trattenuti deve corrispondere al numero di bollini staccati.

Il numero dei pesci che il pescatore non ha più con sé deve risultare dall'apposito quadratino (pesci già depositati n.).

Alla fine della giornata il numero delle catture deve essere trascritto nell'apposito spazio sul retro del permesso, abbinato al corrispondente corso o specchio d'acqua. Eventuali bollini rimasti sul foglio o sul permesso della giornata dovranno essere asportati.

In caso si eserciti la pesca con rilascio del pescato (no kill), a fine giornata i bollini di controllo non devono essere asportati, andrà comunque trascritto il numero di catture con rilascio nell'apposito spazio.

Sui permessi di pesca digitali devono essere attivate le giornate, le zone e le modalità di pesca prima dell'inizio della pesca. Allo stesso modo dovranno venire indicati eventuali spostamenti in altri corsi o specchi d'acqua.

Dopo ogni cattura il pescatore deve segnare tale cattura sul permesso digitale prima di riprendere la pesca; il numero dei pesci trattiene deve corrispondere a quello indicato nel segna catture digitale.

Art. 11 - VIGILANZA

Su tutte le acque pubbliche della Regione la vigilanza sulla pesca e l'accertamento delle infrazioni sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta, alle Guardie ittiche volontarie del Consorzio regionale pesca, alle Guardie delle riserve e ad ogni altro agente della Forza Pubblica.

Ogni pescatore è tenuto, se richiesto, ad esibire al predetto personale di vigilanza la propria licenza e permesso cartaceo o su supporto digitale, nonché a lasciare verificare il cestino, il sacco o qualsiasi altro oggetto atto a contenere pesci, compresi i mezzi di trasporto.

Ogni pescatore è invitato ad esibire la propria licenza e permesso ad altro pescatore che, qualificandosi, ne faccia richiesta.

Fino a quando il pescatore è in possesso di pesci è tenuto a giustificare la cattura mediante i prescritti documenti.

Regimi particolari di pesca

Art. 12 - BANDITE

In tutte le bandite vige il divieto di pesca.

I seguenti tratti di corsi d'acqua sono istituiti quali bandite al fine della tutela delle specie ittiche e di gestione alieutica.

Bandite finalizzate alla ricostituzione, potenziamento e tutela di popolazioni ittiche appartenenti alle specie autoctone ed ecologicamente funzionali, o utilizzate come aree sorgente per la cattura di riproduttori selvatici da destinare ad attività di campagna ittiogenica:

- a. **Sorgive a valle della centralina superiore di Planaval e a monte le sorgive sia a destra che a sinistra denominate "La Ressia" nel pianoro di Planaval**, Comune di Arvier;
- b. **Torrente Urtier** da 100 metri a monte della confluenza con il torrente Bardonney a 250 metri a monte del ponte in località Bouc, Comune di Cogne;
- c. **Sorgive Fontana Place** in località Places, dalle sorgenti nell'area umida in comune di Bionaz alla confluenza con il torrente Buthier, Comune di Oyace;
- d. **Torrente Ayasse** dalla confluenza con il torrente Giasset fino al ponte della strada reale in loc. Paneusa, **e torrente della Rosa dei Banchi** dal ponte pedonale in loc. Bois de Roèse fino alla confluenza con il torrente Ayasse, Comune di Champorcher;
- e. **Torrente Chalamy** dall'ultima briglia di valle in corrispondenza della loc. Mure fino alla confluenza con la Dora Baltea, Comune di Issogne;
- f. **Dora Baltea "Les Iles"** dal ponte stradale che collega l'abitato di Quart (loc. Villefranche) all'abitato di Brissogne, fino al ponte ferroviario a monte del ponte stradale dell'abitato di Saint-Marcel;
- g. **Torrente Graines**, dallo sbarramento idroelettrico sito a circa 1,1 Km a monte della località Graines fino al 1° ponte in legno a monte dello sbarramento, Comune di Brusson;
- h. **Torrente Pacola o Vargno**, dal parcheggio sterrato in località Cleyva Bella alla confluenza con il torrente Rotto, località Sapel, Comune di Fontainemore;
- i. **Sorgive in località Tronchey, Lavachey e Fréboudze**, in Val Ferret, Comune di Courmayeur;

- j. **Gruppo di fontane e ruscelli in località Plan d'Arly e il "Grand Rû"**, dalla località Breillon fino alla confluenza con il torrente Ruitor, Comune di La Thuile;
- k. **Gruppo di ruscelli in regione Marais**, compresi tra le loro sorgenti a monte e il loro sbocco nel bacino ex Delta Cogne s.p.a., Comuni di La Salle e Morgex;
- l. **Ruscelli del Torrente Arcaou**, dal Villaggio del Grand Haury fino alla confluenza col torrente di Valgrisenche – Comune di Arvier;
- m. **Torrente Grand'Eyvia** dal ponte della strada comunale in frazione Moulin fino al ponte dell'autostrada, Comune di Aymavilles;
- n. **Torrente Roésaz** dalla località Fobe (ponte di legno) fino alla prima cascata a valle, Comune di Challand-Saint-Victor;
- o. **Torrente Ney o Rio di Tronc**: dalla Loc. Brugia (dalla strada che attraversa il torrente) fino alla confluenza con il torrente Evançon, Comune di Challand-Saint-Anselme;
- p. **Torrente Chasten**: dalla prima strozzatura del Torrente Chasten, fino alla Fraz. Ruvère (confluenza con il Torrente Evançon), Comune di Challand-Saint-Anselme;
- q. **Sorgive a monte del villaggio Pré** dalla sorgente, fino alla confluenza con il torrente Prouves, Comune di Arnad;
- r. **Roggia Gover** in località Gressmatten, Comune di Gressoney-Saint-Jean;
- s. **Lago Bleu** di Cervinia (Valtournenche).

Art. 13 - DIVIETI DI PESCA

1. ZONE DI INTERDIZIONE

- a. **Dora di Ferret**, dal ponte di Entrèves, fino alla confluenza della Dora di Ferret con il torrente Pra Moulin;
- b. **Dora Baltea**, Comune di Arvier, sinistra orografica della Dora Baltea come delimitata ai sensi dell'ordinanza nr. 7/2011 del Sindaco del Comune di Arvier:
 - a ovest dalla vigna denominata "Duron";
 - a est dal torrente Malalez in prossimità della chiusa CVA;
- c. **Lago del Gran San Bernardo**, tratto lacuale ricadente in territorio italiano, Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses;
- d. **Laghetto Les Iles di Brissogne**, la pesca è vietata nel laghetto Les Iles, nel comune di Brissogne.
- e. **Torrente Clavalité**, Comune di Fénis, come indicato dall'Ordinanza sindacale n. 137/2022 **la pesca all'interno dell'alveo è vietata** nel tratto compreso tra la loc. "Grotta di Batchaet" e la loc. Miséregne (ponte del Ferrun), Comune di Fénis.

2. AREE NATURALI

- a. **Riserva naturale "Marais"**, Comuni di Morgex e La Salle.
L'esercizio della pesca è consentito solamente al di fuori della palinatura prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 253 del 25/06/2008 concernente "Istituzione della Riserva naturale in loc. Marais dei Comuni di Morgex e La Salle";
- b. **Acque ricadenti all'interno del Parco Nazionale Gran Paradiso**.
Divieto di pesca su tutta l'area;
- c. **Riserva naturale "Lago Lolair"**, Comune di Arvier.
La pesca è vietata su tutto il lago;
- d. **Riserva naturale "Les Iles"**, Comuni di Nus, Quart, Brissogne e Saint-Marcel.
Divieto di pesca nei laghi e nel tratto di Dora Baltea ricadenti all'interno della riserva naturale;
- e. **Riserva naturale "Lago Villa"**, Comune di Challand-Saint-Victor.
La pesca è vietata su tutto il lago;
- f. **Acque ricadenti all'interno del Parco Naturale Mont Avic**, è vietata la pesca in tutti i corsi d'acqua e laghi del Parco, con le eccezioni di cui all'art. 19.

Art. 14 - RISERVE PRIVATE

- a. **Lago Layet**, Comune di Saint-Marcel;
- b. **Torrente Chalamy** dalla sorgente (Lago Leità) alla Foce (Dora Baltea) con esclusione dei laghi – Comune di Champdepraz;
- c. **Lago Vargno** - Comune di Fontainemore;
- d. **Torrente Lys** nel tratto compreso tra il ponte della strada statale in frazione Pont Trentaz del Comune di Gaby e lo sbarramento di Guillemore in Comune di Issime;
- e. **Lago Gover**, Comune di Gressoney-Saint-Jean.

Modalità di pesca, date di apertura e di chiusura sono stabiliti dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa e degli accordi di concessione.

Art. 15 - RISERVE GESTITE DAL CONSORZIO REGIONALE PESCA

1. *RISERVE*

- a. **Torrente Urtier** dal ponte a monte della confluenza con il torrente Valeille al piazzale in località Moulon – Comune di Cogne;
- b. **Torrente Artanavaz** dal ponte carrozzabile a valle della confluenza con il torrente Saint-Rhemy in località Cerisey (comune di Saint-Rhémy-en-Bosses) fino all'opera di derivazione idroelettrica in località l'Ilette (comune di Etroubles);
- c. **Torrente Marmore** dal ponte Moulin fino allo sbarramento idroelettrico di Ussin (loc. Maen, compreso il tratto di torrente Marmore) - Comune di Valtournenche;
- d. **Torrente Evançon** dal ponte carrabile in località Goen fino allo sbarramento idroelettrico di Brusson (compreso il lago) - Comune di Brusson;
- e. **Torrente Ayasse** da valle delle cascate, a valle dell'ex centralina elettrica Brun, fino alla presa del canale irriguo del Torrente Mellier - Comune di Champorcher;
- f. **Torrente Lys** dal ponte di Betta al ponte di attraversamento della strada regionale - Comune di Gressoney-La-Trinité.

2. *RISERVE SPECIALI*

- a. **Torrente Buthier** dal ponte in località Crousa, allo sbarramento CVA in località Plan de la Ressa, comune di Valpelline;

Le modalità di pesca possono differire per ogni singola riserva e sono stabiliti dal Consorzio regionale pesca.

Art. 16 - TRATTI "NO-KILL"

Nei seguenti tratti no-kill è consentita esclusivamente la pesca No kill, con obbligo di rilascio del pescato (art. 6):

- a. **Dora di La Thuile** dal ponte che attraversa la strada statale in località Balma, al ponte di attraversamento per la centrale elettrica Torrent in frazione Elévaz, Comune di Pré-Saint-Didier;
- b. **Torrente Grand Eyvia** dal ponte di Laval fino al ponte di Brevé (di fronte al campo di calcio), in Comune di Cogne;
- c. **Dora Baltea** dallo sbarramento CVA in Comune di Saint-Marcel al ponte carrabile che porta alle frazioni dell'envers in Comune di Chambave (Chambave, Fénis, Nus, Saint-Marcel, Verrayes);
- d. **Torrente Evançon** dal ponte canale in tubo che attraversa il torrente 50 metri a valle della presa del canale irriguo in Comune di Brusson, fino al ponte di Allésaz in Comune di Challand-Saint-Anselme; inoltre tratto del torrente Graine dalla sua confluenza con il torrente Evançon, fino alle prime cascate a monte, nel Comune di Challand-Saint-Anselme;
- e. **Torrente Vertosan** tutto il corso d'acqua dalle sorgenti alla confluenza in Dora Baltea.

Divieti e sanzioni

Art. 17 - VENDITA DEL PESCE

È vietata la vendita di pesce catturato.

Art. 18 - SISTEMI DI PESCA

Sono vietate:

- a. la pesca a strappo, ossia la cattura del pesce mediante aggancio con ami, ancorette od altri congegni;
- b. la pesca con le mani o mediante prosciugamento e deviazione dell'acqua;
- c. la pesca perforando o rompendo il ghiaccio.

L'uso del guadino, strettamente personale, è consentito esclusivamente come mezzo ausiliario per trarre in secco il pesce già allamato.

La raccolta di esche è riservata a chi è in possesso della licenza di pesca, fatta eccezione per le bandite di pesca dove è invece tassativamente vietata a tutti.

Per le acque ricadenti nel Parco Naturale Mont Avic si vedano le norme specifiche di cui all'art. 19.

Art. 19 - PARCO NATURALE MONT AVIC

Ai sensi del vigente Piano di gestione Territoriale, nelle acque ricadenti all'interno del Parco Naturale Mont Avic, è vietata la pesca in tutti i corsi d'acqua e laghi, con le seguenti eccezioni:

1. È permessa lungo il torrente Chalamy esclusivamente con modalità "no kill" come da regolamento della Riserva privata di pesca di cui all'art. 14.
2. È consentita lungo le rive del Gran Lac e del Lac Cornu (comune di Champdepraz) e lungo le rive del torrente Ayasse e del Lac Misérin (comune di Champorcher), secondo le seguenti modalità:
 - a. al fine di contenere le popolazioni ittiche aliene e favorire l'instaurarsi di un equilibrio con le altre comunità biotiche è consentita la pesca esclusivamente con cattura e prelievo del pescato;
 - b. è permessa la cattura di un massimo di sei esemplari al giorno per pescatore;
 - c. è permesso l'uso esclusivo di ami privi di ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - d. è permesso l'uso esclusivo di ami di misura numero 5 o inferiore;
 - e. divieto di pesca nei giorni festivi e di domenica.
3. Nelle acque ricadenti all'interno del Parco Naturale Mont Avic in cui è consentita la pesca vige inoltre quanto segue:
 - a. l'esercizio della pesca è consentito esclusivamente mediante l'uso di una sola canna ed è vietato portare al seguito attrezzature il cui uso non è consentito dai regolamenti del Parco vigenti;
 - b. è vietato l'uso di barche, natanti o di ogni altro mezzo di galleggiamento;
 - c. è vietato usare come esca pesci, esche vive e sangue, dei quali è vietata anche l'introduzione all'interno del Parco;
 - d. sono vietati sia la raccolta di esche, sia l'abbandono sul posto delle esche non utilizzate;
 - e. è vietata ogni forma di pasturazione;
 - f. è vietata qualsiasi alterazione dello stato dei luoghi finalizzata all'azione di pesca, come l'asportazione o il danneggiamento di parti vegetali o lo spostamento di elementi fisici dell'ambiente;
 - g. all'interno del Parco e nei tratti di torrente che corrono lungo il confine dell'area protetta è vietata l'organizzazione di gare di pesca;

- h. ogni forma di limitazione della pesca contenuta nel presente regolamento e maggiormente restrittiva rispetto a quanto riportato al presente articolo, si applica anche nelle acque ricadenti nel Parco Naturale Mont Avic.

Art. 20 - ABBANDONO RIFIUTI

È vietato gettare o abbandonare rifiuti presso corsi e/o specchi d'acqua.

In tutti gli specchi e corsi d'acqua è vietato procedere alle operazioni di eviscerazione dei pesci catturati.

Art. 21 - SANZIONI

Le violazioni al calendario ittico sono punite ai sensi della legge regionale 5 maggio 1983, n. 29 e successive modificazioni ed ai sensi dell'art. 40 della legge 28 luglio 2016, n.154.

È fatto divieto a chiunque abbia compiuto una violazione al presente decreto, di esercitare la pesca nell'arco della medesima giornata in cui è stata commessa l'infrazione.

Le riserve private, le riserve e i tratti no-Kill gestiti dal Consorzio regionale pesca, per quanto attiene alle sanzioni amministrative, sono assimilabili alle riserve turistiche.

Per la pesca in zone dove sussiste il momentaneo divieto la sanzione amministrativa è quella prevista all'articolo 2 lettera F) della L.R. 5 maggio 1983 n. 29 e successive modificazioni.

La pesca senza licenza nelle riserve è assimilabile alla pesca senza permesso.

Nelle riserve è vietato il transito con barche o altri natanti, la balneazione e le immersioni subacquee, senza la preventiva autorizzazione dei soggetti preposti alla gestione.

Norme finali

Art. 22 - ACCETTAZIONE NORME

L'esercizio della pesca nelle acque della Regione presuppone l'accettazione incondizionata delle norme regolamentari di cui al presente deliberazione di Giunta regionale.

Le qualifiche di socio e di socio aggregato del Consorzio regionale pesca sono riconosciute in conformità dell'art. 4 della legge regionale 11 agosto 1976, n. 34.

Art. 23 - RESPONSABILITÀ CIVILE

Il pescatore, anche minorenne, esercita la pesca a proprio esclusivo rischio e pericolo esonerando il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca e altri eventuali soggetti gestori da qualunque responsabilità.

Il pescatore è consapevole che i tratti di fiume e/o torrenti possono essere soggetti a piene improvvise e repentine dovute a:

- forti temporali che si abbattono, anche in zone distanti, a monte del sito di pesca;
- svuotamenti periodici dei bacini idroelettrici posti a monte del sito di pesca e/o manovre straordinarie non programmabili effettuate a tutela delle infrastrutture idrauliche o della stabilità della rete elettrica.

Il pescatore è altresì consapevole del pericolo di elettrocuzione derivante dall'utilizzo di canne da pesca in carbonio:

- al di sotto dei cavi elettrici in sospensione dove vi è pericolo di contatto con questi ultimi;
- durante temporali con fulmini.